



STUDIO LEGALE
PISTARELLI

Via e-mail
(segretario@comune.cingoli.mc.it)

Macerata li 20/06/2018

Spett.le
COMUNE DI CINGOLI
SEDE

**Oggetto: Parere di congruità sulla proposta di transazione formulata da Rio Inerti srl
CIG Z7A234BD96**

In data 24 Aprile 2018 codesto Ente ha richiesto al sottoscritto professionista, già incaricato di dare esecuzione alla nota sentenza del Tribunale di Macerata n.1135/2016 nei confronti della Società Rio Inerti srl e, successivamente, di costituirsi nel Giudizio di Appello promosso dalla stessa Rio Inerti srl avverso la Sentenza sopra richiamata (DGC 171 del 6/12/2017 e DGC 59 del 28 Marzo 2018), di formulare parere di congruità in relazione alla proposta di transazione di detto contenzioso che nel frattempo era stata formulata dalla Rio Inerti srl per il tramite del proprio legale di fiducia.

La proposta, già oggetto di osservazioni, integrazioni e modificazioni da parte del sottoscritto professionista per conto di Codesto Comune, era stata da ultimo completata dalla controparte e inoltrata sempre per il tramite dello scrivente agli Uffici Comunali con e-mail di data 19 Giugno u.s.

In merito a detta ultima definitiva versione si esprime pertanto il seguente parere.

Vicenda.

In data 11/01/2012 il Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Macerata - notificò a Palmucci Antonio in qualità di direttore dei lavori della cava e a Rio Inerti srl, quale obbligata in solido, il Verbale di accertamento di illecito amministrativo Marche P.V. n. 18557 del 09/12/2011, **per la violazione dell'art. 12 co. 1 della L. R. 71/1997 e ss.mm., art. 20 co. 2 della L.R. 71/97 e ss.mm.** per *"inosservanza del progetto di coltivazione di una cava di scaglia rossa in loc. Rio Laque del Comune di Cingoli"*.

Il Comune di Cingoli, in forza di detto Verbale di Accertamento, emise l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 122 R.O. del 09/11/2012, notificata il 22/11/2012, nei confronti di Palmucci Antonio responsabile dell'abuso e della ditta Rio Inerti srl obbligata in solido.

A detta ordinanza ingiunzione Palmucci Antonio e Rio Inerti srl, hanno interposto opposizione davanti al Tribunale Civile di Macerata, instaurando il procedimento civile n. 4765/2012 R.G. (G.I. Dott. Pollimeni).

Con l'opposizione i ricorrenti hanno contestato:

- che non vi è stata estrazione abusiva ma solo una diversa perimetrazione dell'area di coltivazione dovuta a cause di forza maggiore, effettuata comunque nel rispetto dei quantitativi autorizzati in virtù della Convenzione in essere nel periodo (Conv. n.rep. 11477 del 10/02/2005)

- che comunque i quantitativi presuntivamente estratti in modo abusivo non erano quelli calcolati dal Nucleo di P.G. intervenuto e indicati nel verbale di accertamento e rientravano tra quelli autorizzati, come sopra descritto

- che pertanto la sanzione era infondata e comunque ingiusta, poiché calcolata su quantitativi non rispondenti a quanto realmente estratto e applicando la sanzione prevista in forza della L.R. n.71/97 nei suoi valori massimi.

Detto procedimento si è concluso con Sentenza n. 1135/2016 pubblicata il 10/10/2016, la quale ha rigettato il Ricorso, confermando nei confronti dei ricorrenti/opponenti la sanzione amministrativa di € 264.295,16 per la violazione degli artt. 12 co.1 e 20 co. 2 della L.R. Marche n.71/97, con condanna altresì alla refusione delle spese di causa sostenute dal Comune di Cingoli

Palmucci Antonio e Rio Inerti S.r.l., hanno però interposto appello avverso detta Sentenza ritenendola ingiusta ed errata e riproponendo integralmente i motivi di opposizione formulati in I grado.

Peraltro e nelle more della conclusione del procedimento di Prime Cure la Rio Inerti S.r.l. ha stipulato con il Comune di Cingoli la convenzione n. 12348 del 12/05/2016, " per l'autorizzazione all'attuazione di un progetto di variante al progetto di escavazione e recupero ambientale della cava di scaglia rossa in loc. Rio Laque di cui alla L.R. n. 71/1997 ", in forza della quale le aree di escavazioni originariamente contestate alla Rio Inerti S.r.l. ora sono ricomprese nel progetto approvato.

Premesso e considerato tutto quanto sopra la Rio Inerti srl, per il tramite del proprio legale di fiducia, ha espresso la volontà di raggiungere un accordo transattivo con il Comune di Cingoli, al fine di chiudere definitivamente la controversia evitando l'alea del contenzioso in essere in grado di Appello e il rischio di esporsi ad eventuali azioni esecutive che avrebbero obbligato l'Azienda ad assolvere con liquidità immediata ad un pagamento molto oneroso e difficoltoso a causa della perdurante crisi del settore estrattivo.

Detta volontà è stata espressa formalmente con messaggio e-mail di data 6 Aprile 2018, il quale è stato tempestivamente portato alla conoscenza degli Uffici Comunali dal sottoscritto professionista, ricevendo in riscontro idoneo mandato alla coltivazione della trattativa.

La proposta espressa dalla controparte si è articolata nei punti che seguono:

1- Il credito vantato dal Comune di Cingoli nei confronti di Rio Inerti S.r.l. e degli Eredi accettanti l'eredità con beneficio di inventario dell'originario obbligato Sig. Palmucci Antonio, nel frattempo scomparso, viene rideterminato in complessivi € 180.000,00 (centottantamila/00) oltre IVA, a cui sono aggiunte le spese legali liquidate con Sentenza di I grado, nonché le spese legali maturate dal professionista incaricato della transazione.

2- La somma di € 180.000,00 oltre IVA è pagata in natura mediante fornitura di materiale estrattivo e precisamente del tipo Misto 0/100 al prezzo che si determina sin d'ora e per tutto il tempo della fornitura in € 8,50 oltre i.v.a. (ottoeurocinquantacentesimi) alla Tonnellata, e/o del tipo Stabilizzato 0/20 al prezzo che si determina sin d'ora e per tutto il tempo della fornitura di € 10,00 (dieci euro) oltre i.v.a. alla Tonnellata.

3- Per l'effetto della transazione il procedimento di Appello pendente dinanzi la Corte di Appello di Ancona è rinunciato sia da parte di Rio Inerti s.r.l. che da parte degli Eredi accettanti l'eredità con beneficio di inventario del Sig. Palmucci Antonio. Pertanto il procedimento pendente dinanzi la Corte di Appello di Ancona e rubricato al n. 295/2018 R.G. (prima udienza al 20/06/2020) verrà abbandonato dalle parti e verrà fatto estinguere ex art. 309 c.p.c.

Motivi.

La proposta transattiva è in primo luogo esperibile, essendo integrati i presupposti di legge in merito alla **disponibilità** della obbligazione e alla rideterminazione del *quantum* dovuto senza pregiudizio dei diritti del Comune di Cingoli, poiché si tratta di una sanzione (e non di una imposta) comminata con lo strumento della ordinanza-ingiunzione a seguito di un accertamento **oggetto di contestazione in radice in grado di Appello**.

Inoltre la sanzione è stata emessa applicando i valori massimi previsti dalla norma (art.12 c.1 e art. 20 c.7 della L.R. 71/97), la quale prevede una oscillazione di valori tra il doppio ed il quintuplo del valore nominale del materiale scavato in difformità. Pertanto la discrezionalità sottesa alla *ratio* della norma offre piena giustificazione alla transazione, non contrastando quest'ultima con i principi ordinamentali e contabili vigenti ed applicabili.

Con l'atto transattivo si evita altresì l'alea del contenzioso in essere il quale, considerati i motivi di appello, potrebbe incidere, oltre che sull'*an*, anche e soprattutto sul *quantum* dovuto.

Infine si raggiunge l'obiettivo della definizione del pregresso con la Società Rio Inerti, evitando il rischio di non escutere il dovuto considerato il periodo di crisi del settore e, soprattutto, tenuto conto che la attuale Convenzione ha superato le questioni di perimetrazione e di congruità dei progetti di escavazione.

La Rio Inerti ha proposto di utilizzare la forma del pagamento "in natura".

Su ciò si può pacificamente affermare che il pagamento in natura, strumento oltre che ammesso dal nostro ordinamento e ampiamente utilizzato dalla prassi (*datio in solutum*), risponde altresì a bisogni reali e correnti dell'Ente, essendo costante l'esigenza di procurarsi materiale per la manutenzione e rifacimento delle numerose strade comunali di cui è dotato il territorio, notoriamente tra i più estesi della intera Provincia di Macerata.

E' indubbio pertanto come i beni oggetto di pagamento in natura siano di completa utilità ed anzi di vantaggio per l'Ente Comunale, il quale non incassa una somma di denaro ma traduce immediatamente quella somma in beni che ha ed avrà necessità comunque di acquistare, attualizzando il bisogno e realizzando direttamente forniture che avrebbe dovuto comunque richiedere, e facendolo a prezzi concorrenziali.

Conclusioni.

Pertanto, per i motivi sopra richiamati e riportandosi integralmente alle premesse sopra esposte, si esprime parere di congruità favorevole alla proposta transattiva così come formulata.

Distinti saluti.

Avv. Fabio Pistarelli



